

**Regolamento per la disciplina ed utilizzo
degli impianti di videosorveglianza del
Comune di Lamporecchio**

approvato con delibera C.C. n. del

SOMMARIO DEL REGOLAMENTO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Ambito di applicazione materiale	4
Art. 3 - Definizioni	4
Art. 4 - Finalità	7
Art. 5 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali	8
Articolo 6 Liceità del trattamento	9
CAPO II- SOGGETTI	9
Art. 7 - Titolare del trattamento	9
Art. 8 - Responsabili del trattamento	10
Art. 9 - Registri delle attività di trattamento	12
Art. 10 - Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo	13
Art. 11 - Responsabile della Protezione dei dati	14
Art. 12 - Altri responsabili incaricati del trattamento dei dati personali	15
CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	16
Art. 13 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	16
Art. 14 - Conservazione dei dati personali	16
Art. 14 - Obblighi connessi al trattamento dei dati personali	17
Art. 15 - Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato	17
Art. 16 - Informativa all'utenza	18
Art. 17 - Utilizzo di particolari sistemi mobili	19
Art. 18 - Cessazione del trattamento dei dati personali	20
Art. 19 - Diritti dell'interessato	20
CAPO IV- MISURE DI SICUREZZA	21
Art. 20 - Sicurezza dei dati personali	22
Art. 21 - Accesso alle centrali di controllo	22
Art. 22 - Accesso agli impianti e credenziali	22
CAPO V- SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA	23
Art. 23 - sistema integrato di videosorveglianza tra pubblico e privato	23
CAPO V- TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE	25
Art. 24- Tutela	25
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI	25
Art. 25 - Aggiornamento elenco impianti	25
Art. 26 - Obblighi di preventivo esame	25
Art. 27 - Norma di rinvio	25

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Lamporecchio, determinandone le condizioni necessarie per la tenuta in esercizio, in osservanza delle disposizioni contenute nei codici di deontologia promulgati dal Garante della privacy (in particolare del "decalogo" del 8 aprile 2010) ed ai fini della protezione dei dati personali delle persone fisiche con, riguardo al loro trattamento, ne protegge i diritti e le libertà fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali in base al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla *"protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"*.
2. L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza non deve essere sottoposto all'esame preventivo del Garante, ma è sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato tramite tale tipo di impianto per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali avvenga previa informativa alle persone che stanno per accedere nell'area videosorvegliata, utilizzando a tale fine il modello semplificato predisposto in fac-simile dall'Autorità e siano adottate idonee misure di sicurezza.
3. In particolare il presente regolamento:
 - a. individua gli impianti di videosorveglianza fissi, mobili e di lettura targhe di proprietà del Comune di Lamporecchio o da esso gestiti;
 - b. definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - c. disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.
4. Anche ai fini dell'opportuna informazione agli interessati, gli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Lamporecchio sono individuati nell'allegato A) del presente regolamento, che ne forma parte integrante.
5. Tali impianti:
 - a. riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;
 - b. consentono unicamente riprese video;
 - c. sono installati in corrispondenza dei luoghi indicati nell'allegato A) del presente regolamento;
 - d. sono dotati delle caratteristiche tecniche indicate nell'allegato A) del presente regolamento;

- e. sono installati e gestiti dal responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza designato a norma dell'articolo 11 del presente regolamento.
- 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e dall'art. 3, comma 1, lettera c), del presente regolamento, sono attivabili impianti di foto sorveglianza e videosorveglianza mobili, posizionabili in aree del territorio comunale individuate dall'Ufficio Unico di Polizia Municipale Comando di Lamporecchio oppure montate su veicoli di servizio e utilizzabili per le finalità indicate nell'art. 4, comma 2 del presente regolamento;
- 7. Il sistema di videosorveglianza del Comune di Lamporecchio è integrato con le apparecchiature di rilevazione della targa dei veicoli in transito, apposte lungo i varchi di accesso perimetrali alla rete viaria cittadina (o altrimenti individuati), ai fini della sicurezza urbana ed individuati nell'allegato B) del presente regolamento. La disciplina relativa al trattamento dati di cui al presente regolamento si applica a tali apparecchi, in quanto e nei limiti in cui consentono la ripresa delle immagini e la registrazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe veicolari.
- 8. L'utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada, in considerazione della peculiarità dei fini istituzionali perseguiti, non è assoggettato alla disciplina di cui al presente regolamento, ma alle disposizioni dettate dal Garante della privacy nel decalogo dell'8 aprile 2010 al paragrafo 5.3 nonché dalla specifica normativa di settore.

Art. 2 - Ambito di applicazione materiale

- 1. Il presente regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.
- 2. Il presente regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali:
 - a. effettuati per attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione;
 - b. effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico;
 - c. effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse.

Art. 3 - Definizioni

- 1. Ai fini del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si intende:

- a. per "Regolamento UE", il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- b. per "dato personale", qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- c. per "trattamento", qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- d. per "pseudonimizzazione": il trattamento dei dati personali in modo tale che non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- e. per "archivio" o "banca dati", qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
- f. per "titolare del trattamento", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Ai sensi del presente Regolamento, l'Ente Comune di Lamporecchio, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- g. per "responsabile del trattamento", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento. Ai sensi del presente Regolamento, il Sindaco Pro tempore;
- h. per "destinatario": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è

conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;

- i. per "terzo": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
 - j. per "consenso dell'interessato": qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
 - k. per "violazione dei dati personali": la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
 - l. per "autorità di controllo": l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento UE. Ai fini del presente regolamento il Garante per la protezione dei dati personali;
2. Ai fini del presente regolamento si intendono altresì:
- a. per "impianto di videosorveglianza", qualunque impianto di ripresa, fissa, mobile o portatile (ad eccezione di quelli destinati alla rilevazione e prova delle violazioni in ambito amministrativo in seno al Nuovo Codice della Strada) composto da una o più telecamere o altro apparato atto, in via principale, alla registrazione video, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate dall'articolo 4 del presente regolamento;
 - b. per "informativa", il dare conoscenza del trattamento dei dati personali ad uno o più soggetti determinati all'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione o mediante sistemi di comunicazione di massa (sito web, pagine Social ufficiali, segnaletica di avviso, etc.);
 - c. per "sicurezza urbana" il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.

Art. 4 - Finalità

1. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Lamporecchio dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della polizia municipale, dalla legge regionale n. 12/2006, dallo statuto e dai regolamenti comunali, nonché dalla legge n. 48 del 13 aprile 2017 "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" e dalle altre disposizioni normative applicabili al Comune di Lamporecchio. In particolare, l'uso di impianti di videosorveglianza è strumento per l'attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, di cui alle fonti normative sopra citate.
2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è finalizzato a:
 - a. prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di criminalità urbana commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 14/2017 e delle attribuzioni del Sindaco in qualità di autorità locale di cui all'art. 50 e di ufficiale di governo di cui all'art. 54 comma 4 e 4-bis del D.Lvo 267/2000;
 - b. prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti, e svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni delle norme contenute nei Regolamenti comunali e nelle ordinanze sindacali;
 - c. vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato, tutelare l'ordine, il decoro e la quiete pubblica;
 - d. controllare aree specifiche del territorio comunale;
 - e. monitorare i flussi di traffico;
 - f. aumentare e supportare la sicurezza degli operatori di polizia impiegati sul territorio.
3. Il sistema di videosorveglianza in uso presso il Comune di Lamporecchio è di tipo "integrato", consentendo l'utilizzo condiviso con le altre forze di polizia che facciano espressa richiesta, così da rendere il sistema strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione di polizia su tutto il territorio;
4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
5. Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della strada, ma esclusivamente per l'eventuale invio da parte delle Centrali Operative di personale con qualifica di organo di polizia stradale per le contestazioni ai sensi del Codice della strada. Possono essere utilizzati per la

ricostruzione di dinamiche di eventi complessi, altrimenti difficilmente deducibili (sinistri stradali, incidenti generici, etc).

Art. 5 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza gestiti dal Comune di Lamporecchio e collegati alle centrali di controllo ubicate presso le sedi dell'Ufficio Unico di Polizia Municipale, Comando di Lamporecchio, oltre che nelle sedi delle altre forze di polizia che ne abbiano fatta espressa richiesta (attivandole a proprie spese), si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce al contempo il rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area oggetto di sorveglianza, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 18.
3. Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità, dal Regolamento UE e dal presente regolamento.
4. In attuazione dei principi di liceità e finalità, il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è effettuato dal Comune di Lamporecchio esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento.
5. In attuazione del principio di necessità, gli impianti di videosorveglianza ed i programmi informatici di gestione sono configurati in modo da ridurre al minimo l'uso di dati personali ed identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere raggiunte mediante dati anonimi o con modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
6. In attuazione del principio di proporzionalità e dei criteri di pertinenza e non eccedenza, gli impianti di videosorveglianza sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.
7. A presidio di particolari obiettivi sensibili, individuati previa approvazione della Giunta comunale, potranno attivarsi sistemi di telecamere che entrano in funzione solo in caso di intrusione nell'area pertinenziale di questi, rilevando in automatico, comportamenti o eventi anomali e provvedendo o alla segnalazione e registrazione, e, se del caso, azionando un sistema di illuminatori ottici o allarme acustico. L'utilizzo di

tali sistemi è consentito in conformità all'esito della verifica preliminare da parte del Garante in relazione alla necessità, proporzionalità, finalità e correttezza degli stessi.

8. I dati personali sono:
 - a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
 - b. raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
 - c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
 - d. esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
 - e. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
 - f. trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).
9. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto di quanto sopra e in grado di provarlo («responsabilizzazione»).

Articolo 6 Liceità del trattamento

1. Ai fini del presente regolamento il trattamento è lecito solo se, e nella misura in cui, ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
 - b. il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
 - c. il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
 - d. il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

CAPO II- SOGGETTI

Art. 7 – Titolare del trattamento

1. Il Comune di Lamporecchio è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. A tal fine il Comune di Lamporecchio è

- rappresentato dal Sindaco (Responsabile del trattamento), a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
2. Il Sindaco, in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:
 - a. definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
 - b. effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
 - c. nomina i responsabili della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza ed i responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
 - d. detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - e. vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.
 3. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.

Art. 8 – Responsabili del trattamento

1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, anche avvalendosi di speciali figure professionali esterne all'ente, di cui all'articolo 11 del presente regolamento.
2. I responsabili del trattamento non ricorrono ad altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da apposita delega scritta che lo vincoli al titolare del trattamento all'interno della quale tracciare i limiti della materia

disciplinata, la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. La delega prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:

- a. tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento;
- b. garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c. adotti tutte le misure richieste in tema di sicurezza del trattamento ossia tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, metta in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:
 - i. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - ii. la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - iii. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - iv. una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- d. rispetti le condizioni di cui ai commi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
- e. tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al presente regolamento;
- f. assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi del Regolamento UE, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- g. su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che la Legge preveda la conservazione dei dati; e
- h. metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il

responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

4. Quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante delega espressa, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nella delega conferita dal titolare del trattamento al responsabile del trattamento di cui al presente articolo, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del secondo responsabile delegato.
5. Il responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:
 - a. adotta le misure e dispone gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso ai dati previsti dal presente regolamento;
 - b. cura la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini;
 - c. custodisce le chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e le chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

Art. 9 – Registri delle attività di trattamento

1. Il titolare del trattamento e, ove applicabile, ogni suo rappresentante possono tenere un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità. Tale registro contiene tutte le seguenti informazioni:
 - a. il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati;
 - b. le finalità del trattamento;
 - c. una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;
 - d. le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
 - e. ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;

- f. ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 8, comma 3 del presente regolamento.
2. Ogni responsabile del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante possono tenere un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente:
 - a. il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
 - b. le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
 - c. ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 8, comma 3 del presente regolamento.
3. I registri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere tenuti in forma scritta, ed anche in formato elettronico.
4. Su richiesta, il titolare del trattamento o gli altri soggetti che hanno formato il registro, laddove istituito, lo mettono a disposizione dell'autorità di controllo.

Art. 10 - Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo

1. In caso di violazione dei dati personali ottenuti mediante videosorveglianza, il titolare del trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo (Garante della Privacy) senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo.
2. Il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione.
3. La notifica di cui al comma 1 deve almeno:
 - a. descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - b. comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
 - c. descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

- d. descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.
4. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.
5. Il titolare del trattamento documenta qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Tale documentazione consente all'autorità di controllo di verificare il rispetto del presente articolo.

Art. 11 – Responsabile della Protezione dei dati

1. Il titolare del trattamento designa il responsabile della protezione dei dati che per la struttura organizzativa e dimensionale dell'Ente Comune di Lamporecchio, a norma dell'articolo 37 comma 3 del Regolamento UE, è identificata, previa delega scritta, in soggetto in possesso delle qualità di cui al successivo comma 2 del presente articolo.
2. Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti demandategli dalla Legge in materia, ossia:
 - a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
 - b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento;
 - d) cooperare con l'autorità di controllo; e
 - e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

3. Il responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi.
4. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e li comunica all'autorità di controllo.
5. La nomina è effettuata con atto scritto, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati agli incaricati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, ritenuti idonei per l'assolvimento dei propri compiti.
6. La gestione tecnica dell'impianto e la manutenzione sono affidati a società eterna espressamente individuata fra quelle con conclamate capacità di gestione nella materia del presente regolamento.
7. Il legale rappresentante di tale società o altro soggetto interno all'Ente individuato dal Sindaco è designato quale responsabile del trattamento dei dati degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata specificando i compiti affidati al responsabile. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del soggetto designato, previa approvazione da parte del Sindaco.
8. Il responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza:
 - a. cura l'installazione e gestisce la manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
 - b. assegna e custodisce le credenziali di accesso necessarie per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

Art. 12 – Altri responsabili incaricati del trattamento dei dati personali

1. Il titolare del trattamento può nominare ulteriori responsabili del trattamento dei dati personali, in numero sufficiente a garantire il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con atto scritto, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati agli incaricati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati.
2. Tali responsabili possono essere nominati tra gli appartenenti all'Ufficio Unico di Polizia Municipale Comando di Lamporecchio, tra gli addetti della società di cui all'art. 11 e fra gli altri dipendenti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. Tali responsabili effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare e dai responsabili del trattamento dei dati personali.
4. Nell'ambito di tali responsabili, sono designati, con l'atto di nomina, i soggetti ai quali sono affidate la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e delle chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 13 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono:
 - a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b. raccolti e registrati per le finalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c. esatti e, se necessario, aggiornati;
 - d. trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti;
 - e. conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;
2. Gli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento consentono riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, in bianco e nero in caso contrario. Non sono effettuate riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali al soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento.
3. I segnali video delle unità di ripresa sono inviati presso la sede dell'Ufficio Unico di Polizia Municipale Comando di Lamporecchio o altro centro elaborazione dati individuato appositamente, dove sono registrati su appositi server. Il segnale è successivamente rilanciato alle centrali operative dell'Ufficio Unico di Polizia Municipale comando di Lamporecchio, e delle altre forze di polizia che ne abbiano fatto espressa richiesta. In queste sedi le immagini sono visualizzate su monitor e hardware client appositamente configurato a spese del richiedente. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, ai fini del soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

Art. 14 - Conservazione dei dati personali

1. I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conservati per un periodo di tempo non superiore al tempo strettamente necessario avuto riguardo delle finalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento. Decorso tale periodo, i dati registrati sono cancellati con modalità automatica.
2. La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

3. In tali casi dovrà essere informato il Comandante dell'Ufficio Unico di Polizia Municipale Comando di Lamporecchio o, in caso di sua assenza o irreperibilità, ad una delle figure responsabili designate dal presente regolamento, che darà esplicita autorizzazione al soggetto di cui all'art. 8 ad operare per tale fine.
4. Fuori delle ipotesi espressamente previste dal presente regolamento e dal Regolamento UE, la conservazione dei dati personali è stabilita per un periodo massimo di giorni sette dal momento della registrazione.

Art. 14 - Obblighi connessi al trattamento dei dati personali

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli incaricati avviene nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.
2. L'utilizzo degli impianti è consentito esclusivamente per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private, se non ad uso pubblico e comunque previa sottoscrizione di convenzione tra le parti.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati, i dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento possono essere riesaminati, nel limite di tempo di sette giorni previsto per la conservazione, esclusivamente in caso di effettiva necessità e per il soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio di eventuali procedimenti penali.

Art. 15 - Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato

1. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni:
 - a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
 - b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
 - c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
 - d) le categorie di dati personali in questione;
 - e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
2. Oltre alle informazioni di cui al comma 1, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente nei confronti dell'interessato:

- a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - b) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
 - c) la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico;
3. Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai commi 1 e 2:
- a) entro un termine ragionevole dall'ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati;
 - b) nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l'interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione all'interessato; oppure
 - c) nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali.
4. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati ottenuti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni informazione pertinente di cui al comma 2.
5. I commi da 1 a 4 non si applicano se e nella misura in cui:
- a) l'interessato dispone già delle informazioni;
 - b) comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; in particolare per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 89, comma 1 del Regolamento UE, o nella misura in cui l'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni;
 - c) oppure, qualora i dati personali debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, compreso un obbligo di segretezza previsto per legge.

Art. 16 – Informativa all'utenza

1. Nonostante il provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010 disponga diversamente, al trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente

- regolamento, ad eccezione di quelli di cui al successivo articolo 17, si applicano comunque le disposizioni riguardanti l'obbligo di fornire una preventiva informativa agli interessati, il tutto ai fini di una corretta informazione in base ai principi di liceità, trasparenza e prevenzione dell'azione amministrativa e di sicurezza sociale in ambito urbano.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il Comune di Lamporecchio, quindi, rende noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza tramite le seguenti forme semplificate di informativa:
 - a. pubblicazione sul sito internet istituzionale di planimetrie e di altra documentazione relative alle zone videosorvegliate;
 - b. cartelli di cui all'informazione minima prevista dal relativo provvedimento del Garante, del Regolamento UE e del presente regolamento, installati presso ogni postazione e relativo perimetro di osservazione dei dispositivi di videosorveglianza installati e di proprietà del Comune di Lamporecchio, provvedendo a modificarne i contenuti laddove necessario in base all'evoluzione del panorama legislativo in materia di tutela dei dati sensibili.
 3. L'informativa di cui sopra non è dovuta nel caso di utilizzo di telecamere a scopo investigativo a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati.
 4. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il Comune di Lamporecchio rende noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza installati all'interno di edifici comunali tramite posizionamento di cartelli contenenti l'informativa di cui al provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010 ed al Regolamento UE, provvedendo a modificarne i contenuti laddove necessario in base all'evoluzione del panorama legislativo in materia di tutela dei dati sensibili.

Art. 17 - Utilizzo di particolari sistemi mobili

1. Per specifiche finalità gli operatori dell'Ufficio Unico di Polizia Municipale Comando di Lamporecchio, sono dotati di sistemi di microtelecamere (c.d. Bodycam) per l'eventuale ripresa di situazioni di criticità per la sicurezza. Tali sistemi devono essere finalizzati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione dei reati o di altre situazioni ritenute meritevoli di registrazione audio-video ai fini della successiva documentazione e tutela dell'operato della Polizia Municipale. Il trattamento dei dati personali effettuato tramite questo sistema di ripresa visiva rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
2. Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma precedente sono contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno,

- l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo dell'Agente/Ufficiale che firmerà la presa in carico e la restituzione. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato. Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte al comma 1, oltre che in caso di trattamenti sanitari obbligatori, accertamenti sanitari obbligatori, interventi in cui si presti soccorso a soggetti in arresto cardiaco mediante il defibrillatore automatico esterno (DAE) in dotazione, ed ogni qualvolta il comportamento dell'utente renda necessaria una preventiva tutela dell'operatore che si trovi ad agire da solo e privo di supporto di altro personale.
3. Spetta all'ufficiale di Polizia Giudiziaria che impiega direttamente il reparto operativo impartire l'ordine di attivazione dei dispositivi, in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza e ordine pubblico che facciano presupporre criticità. Lo stesso ne disporrà la disattivazione. Al termine del servizio gli operatori interessati, previa compilazione di un foglio di consegna, affideranno tutta la documentazione video realizzata all'Ufficiale responsabile, il quale provvederà alla sua consegna presso il Comando di appartenenza. In caso di azioni condotte da personale singolo, e comunque, nei casi previsti dal presente articolo, l'operatore di Polizia è autorizzato all'attivazione del dispositivo di ripresa per il tempo strettamente necessario al fine di tutelare/perseguire, laddove possibile, dandone verbale informazione all'utente.
 4. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa devono rispettare i principi del presente regolamento e del Regolamento UE, ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

Art. 18 - Cessazione del trattamento dei dati personali

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono distrutti.

Art. 19 - Diritti dell'interessato

1. L'interessato a norma del Regolamento UE e delle disposizioni in materia da parte del Garante della Privacy e del presente regolamento, in relazione al trattamento dei dati personali dello stesso, che dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a. di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b. di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c. di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni:
 - i. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; non possono essere reiterate istanze da parte dello stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - ii. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - iii. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c) può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
 3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
 4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
 5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, o posta elettronica certificata.
 6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

CAPO IV- MISURE DI SICUREZZA

Art. 20 - Sicurezza dei dati personali

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono protetti da misure di sicurezza tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e un trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

Art. 21 - Accesso alle centrali di controllo

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono custoditi, ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, presso il datacenter e le centrali di controllo ubicate presso il Comando di Polizia Locale di Lamporecchio, nonché presso le altre sedi collegate specificate nell'art. 4 comma 3 del presente regolamento;
2. L'accesso alle centrali di controllo è consentito esclusivamente al titolare, ai responsabili ed agli incaricati, individuati ai sensi degli articoli 7, 8, 11, 12 e 13 del presente regolamento.
3. L'accesso da parte di soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 del presente articolo è subordinato al rilascio, da parte del titolare o dei responsabili, di un'autorizzazione scritta, motivata e corredata da specifiche indicazioni in ordine ai tempi ed alle modalità dell'accesso. L'accesso avviene in presenza di incaricati del Comando di Polizia Locale di Lamporecchio individuati ai sensi dell'articolo 13 del presente regolamento.
4. Fermo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, l'accesso alle centrali di controllo può essere consentito esclusivamente ad incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
5. I responsabili impartiscono idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti di dati da parte dei soggetti autorizzati all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
6. Gli incaricati vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni impartite dai responsabili e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 22 - Accesso agli impianti e credenziali

1. L'accesso agli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento avviene esclusivamente da postazioni dedicate situate all'interno della sede del Comando di Polizia Municipale di Lamporecchio, e delle altre forze di Polizia, qualora ne abbiano fatto richiesta. L'accesso ai dati può essere effettuato esclusivamente da

operatori muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate dal responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza.

2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, l'accesso agli impianti di videosorveglianza è consentito esclusivamente al titolare, ai responsabili ed agli incaricati, individuati ai sensi degli articoli 7, 8, 11, 12 e 13 del presente regolamento ed al personale delle altre forze di Polizia, qualora ne abbiano fatto richiesta. Un file di log, generato automaticamente dal sistema informatico, consente di registrare gli accessi logici effettuati dai singoli operatori, le operazioni dagli stessi compiute sulle immagini registrate ed i relativi riferimenti temporali. Tale file non è soggetto a cancellazione.

CAPO V- SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 23 - sistema integrato di videosorveglianza tra pubblico e privato

1. Al fine di promuovere la sicurezza integrata sul territorio, recependo i contenuti della Legge 18.04.2017, n. 48 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" ed in particolare rispetto le previsioni in essa stabilita, possono essere individuati specifici obiettivi per incrementare il controllo del territorio attraverso il concorso, sotto il profilo di sostegno strumentale, finanziario e logistico, di soggetti pubblici e privati. Tali obiettivi sono individuati nell'ambito dei "patti per l'attuazione della sicurezza urbana" di cui all'art. 5 del predetto decreto, nel rispetto delle linee guida adottate.

- 1 bis Al fine di conseguire una maggiore diffusione delle iniziative di sicurezza urbana nel territorio, nonché per ulteriori finalità di interesse pubblico, i patti di cui al precedente comma, ai sensi dell'art 7, c. 1-bis del citato decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14 così come modificato dalla legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48, possono riguardare progetti proposti da enti gestori di edilizia residenziale ovvero da amministratori di condomíni, da imprese, anche individuali, dotate di almeno dieci impianti, da associazioni di categoria ovvero da consorzi o da comitati comunque denominati all'uopo costituiti fra imprese, professionisti o residenti per la messa in opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati.

L'Ente stipula a tal fine apposite convenzioni e può prevedere detrazioni dall'imposta municipale propria (IMU) in favore dei predetti soggetti che assumono a proprio carico quote degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi tecnologicamente avanzati realizzati in base ai suddetti accordi.

2. Oltre all'ipotesi di cui al comma precedente, potranno essere attivate le seguenti tipologie di sistemi integrati, previa sottoscrizione di un protocollo di gestione:
 - a. gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, utilizzando le medesime infrastrutture tecnologiche;
 - b. collegamento telematico di diversi titolari di trattamento ad un "centro" unico gestito da soggetto terzo;
 - c. collegamento del sistema di videosorveglianza con la sala operativa degli organi di polizia.
3. L'utilizzo di sistemi integrati di videosorveglianza, ivi compresi quelli che consentono di rendere disponibili le immagini alle Forze di Polizia, non deve essere sottoposto a verifica preliminare da parte del Garante nei casi in cui possano essere applicate, oltre alle generali misure di sicurezza (individuate dal Garante nel punto 3.3.1 del provvedimento dell'8 aprile 2010) le seguenti specifiche ulteriori misure che prevedono:
 - a. l'adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;
 - b. la separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.
4. In qualunque caso le modalità di trattamento dei dati dovranno essere conformi alle prescrizioni date dal Garante della protezione dei dati personali. Con specifico riferimento all'attività del controllo sul territorio da parte dei Comuni, anche relativamente a quanto disposto in materia di videosorveglianza comunale per finalità di sicurezza urbana, non deve essere sottoposto a verifica preliminare del Garante il trattamento dei dati effettuato tramite sistemi integrati di videosorveglianza qualora:
 - a. l'utilizzo condiviso, in forma integrale o parziale, di sistemi di videosorveglianza tramite la medesima infrastruttura tecnologica sia configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente e, in taluni casi, anche alle diverse strutture organizzative dell'ente, l'accesso alle immagini solo nei termini strettamente funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e di ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell'ente;
 - b. un "centro" unico gestisca l'attività di videosorveglianza per conto di diversi soggetti pubblici; in tale caso i dati personali raccolti dovranno essere trattati in forma differenziata e rigorosamente distinta, in relazione alle competenze istituzionali della singola pubblica amministrazione.

CAPO V- TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 24- Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Regolamento UE ed ai successivi provvedimenti in materia emanati sia in ambito comunitario che nazionale.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 7.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 – Aggiornamento elenco impianti

1. L'aggiornamento dell'elenco degli impianti di cui agli allegati A) e B) è demandato al responsabile del trattamento dei dati come individuato nell'art. 8, sulla base di provvedimenti di Giunta comunale che ne avallano la scelta.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo, il responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza segnala tempestivamente al responsabile del trattamento dati l'installazione e l'attivazione di nuovi impianti e le modifiche alle caratteristiche o alle modalità di utilizzo degli impianti già installati.

Art. 26 - Obblighi di preventivo esame

1. L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza ed il presente regolamento non devono essere sottoposti all'esame preventivo del Garante, essendo sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato tramite tale sistema sia finalizzato per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali ed avvenga previa informativa alle persone che stanno per accedere nell'area videosorvegliata, utilizzando a tale fine il modello semplificato predisposto in fac-simile dall'Autorità, e siano adottate idonee misure di sicurezza, così come anche eventualmente e successivamente integrate e modificate.

Art. 27 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia al Regolamento UE, al provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati

personali in data 8 aprile 2010, nonché alle altre disposizioni normative vigenti in materia.

2. Il presente regolamento esplica i propri effetti 30 giorni dopo l'approvazione da parte del Consiglio comunale.